

STATUTO UNIONE DEI COMUNI

SIMERYS

TITOLO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Comuni promotori e ambito territoriale di riferimento.

- a. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di Soveria Simeri, Simeri Crichi e Sellia, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata "Unione Simerys".
- b. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 2

Visione, Missione, Valori.

- a. L'Unione nasce dalla consapevolezza che il territorio dei Comuni di Soveria Simeri, Simeri Crichi e Sellia costituisce un'entità omogenea, la cui separazione in unità amministrative separate e riferite ad enti sovraordinati differenti costituisce un ostacolo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.
- b. Finalità ultima dell'Unione dei Comuni è pertanto la costituzione di un'entità amministrativa integrata capace di esercitare politiche, programmi ed azioni atte a favorire un innalzamento sostanziale della qualità della vita e del benessere della comunità locale.
- c. Per realizzare tale visione, l'Unione dei Comuni perseguirà l'autogoverno e metterà in essere tutte le azioni utili a promuoverla presso le istituzioni regionali, nazionali ed europee, ad attuare politiche e programmi integrati per l'attuazione di investimenti e ad assicurare l'erogazione di servizi pubblici di qualità.
- d. L'Unione dei Comuni opererà nel rispetto dei principi e valori di una buona "governance", assicurando la partecipazione, trasparenza, *accountability*, efficacia e coerenza delle proprie azioni.

Art. 3

Obiettivi specifici.

L'Unione perseguirà azioni tese a:

- innalzare la performance delle amministrazioni locali quale pre-condizione per l'attuazione di politiche e programmi;
- favorire la crescita della qualità della vita della comunità locale, con particolare riferimento a bambini, famiglie, anziani, disabili, immigrati, attraverso politiche inclusive di programmazione sociale e territoriale orientate allo sviluppo della persona;
- promuovere lo sviluppo del terzo settore quale componente essenziale di una moderna politica di welfare;
- creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell'attività economica e imprenditoriale, eliminando gli ostacoli, di natura amministrativa e localizzativi, che si frappongono ad un pieno dispiego delle potenzialità del territorio;
- assicurare la tutela, salubrità e sicurezza dell'ambiente e del territorio, quale preconditione per il benessere della popolazione, la valorizzazione delle attività agricole e delle attività economiche in generale;
- promuovere il patrimonio identitario dei territori, sotto il profilo storico-culturale e naturalistico-ambientale, mettendo in essere tutte le azioni utili a valorizzarli, quali strumento per l'attrazione di imprese, visitatori, residenti;
- favorire la conoscenza delle azioni messe in essere da parte dell'Unione dei Comuni e la partecipazione della comunità locale attraverso appropriate e continue attività di animazione, comunicazione, divulgazione;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
- contenere i costi dell'attività amministrativa, favorendo il conseguimento di economie di scala e di scopo, senza ridurre ed anzi migliorando il livello dei servizi offerti a residenti, visitatori, imprese;

A tale scopo, l'Unione dei Comuni:

- opererà perché cresca progressivamente il numero di funzioni e servizi trasferiti dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività;
- adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio;

-realizzerà piani e programmi, integrati e settoriali, tesi a promuovere lo sviluppo sociale, economico e socio-culturale del territorio, favorendo la partecipazione all'iniziativa economica dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore;

-promuoverà il finanziamento e l'attuazione di tali piani e programmi attraverso il coinvolgimento degli enti sovraordinati, comprese le istituzioni europee, e dei diversi soggetti pubblici e privati;

-affermerà il proprio ruolo quale interlocutore prioritario, nella determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, di quelli elaborati dalle Provincia di Catanzaro, dalla Regione Calabria, dallo Stato e dall'Unione Europea, provvedendo alla loro specificazione ed attuazione;

Art. 4

Sede dell'Unione.

La sede legale ed amministrativa dell'Unione è situata a Simeri Crichi. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione. La sede legale ed amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio dell'Unione. Le sedi operative dei singoli servizi possono essere dislocate nelle due sedi, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 5

Stemma dell'Unione.

L'Unione dovrà dotarsi di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone di rappresentanza riportante lo Stemma dell'Unione e quelli dei Comuni aderenti, la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere previsto attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Lo Stemma valorizza le radici storiche e le peculiarità ambientali e culturali dei territori dei Comuni aderenti. La sua riproduzione ed il suo uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 6

Durata dell'Unione.

L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 7

Adesione, recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione.

L'Unione "Simerys" promuove l'adesione di altri Comuni per raggiungere una dimensione comprensoriale sempre più significativa.

L'adesione all'Unione Simerys di altri Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, è subordinata all'adeguamento del presente Statuto approvato dai Consigli dei comuni già aderenti, su proposta del Presidente dell'Unione.

L'adesione dovrà prevedere la congrua remunerazione degli eventuali costi affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere da essa unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve essere deliberato entro il trenta giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso, il Comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota degli eventuali trasferimenti pubblici maturati dall'Unione, e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale.

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.

Lo scioglimento deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 8

Funzioni dell'Unione.

L'Unione promuove la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

I Comuni aderenti si impegnano a garantire, con le modalità previste dal successivo art. 9, il conferimento stabile ed integrato all'Unione dell'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata.

I Comuni aderenti possono altresì disporre il conferimento all'Unione della gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere, oltre che compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

Il trasferimento delle funzioni amministrative all'Unione avviene a valle di un'analisi di fattibilità che ne specifichi le modalità e le condizioni di attuazione, e ne assicuri una performance superiore, con riferimento agli indicatori di economicità, efficienza ed efficacia, rispetto alla gestione autonoma da parte dei singoli Comuni.

Art. 9

Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

Il concreto trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli comunali, e del Consiglio dell'Unione, di convenzioni, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nelle quali sono disciplinati i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori.

La revoca delle funzioni trasferite è deliberata dai Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Con decisione univoca dei singoli Consigli comunali e dell'Unione possono essere previsti termini differenti per la revoca delle funzioni trasferite.

Le spese di gestione delle funzioni e dei servizi conferiti vengono ripartite tra i Comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione dei Comuni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.

Laddove se ne ravvisi la convenienza, l'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti.

Art. 10

Modalità di ripartizione entrate e spese.

Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive Convenzioni, in ragione anche della natura e del bacino di utenza di ciascun servizio.

A seguito del conferimento di funzioni e servizi da parte dei Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi

Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni.

I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli amministratori dei Comuni dall'ordinamento degli enti locali.

Art. 12

Composizione ed organizzazione interna.

Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, nonché di tre consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti.

I Consigli Comunali dei Comuni aderenti eleggono i consiglieri per singolo Comune. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune aderente. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza.

Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'Unione, può nominare a Presidente del Consiglio stesso anche persona diversa dal Presidente dell'Unione, da scegliersi tra gli altri componenti del Consiglio.

Art. 13

Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione.

La prima elezione dei componenti del Consiglio dell'Unione si tiene entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione.

In caso di elezioni, i Consigli Comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del Consiglio Comunale.

In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di adesione di un nuovo Comune, il Consiglio dell'Unione è integrato ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14

Competenze.

Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto.

Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente al Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico – amministrativa dell'Ente.

Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni a esso affidate e i rapporti, anche finanziari, tra questo e i comuni associati.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 15

Validità delle deliberazioni del Consiglio e diritti di voto.

Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni sulla base delle maggioranze previste nell'apposito regolamento.

Art. 16

Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 17

Il Presidente.

Presidente dell'Unione è il Sindaco di uno dei Comuni partecipanti alla stessa.

I Sindaci si alternano a rotazione nella carica e la mantengono per un anno.

In caso di adesione di un nuovo Comune l'accesso alla Presidenza avviene alla scadenza del mandato dei Sindaci dei Comuni già aderenti.

Art. 18

Competenze del Presidente.

Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al Bilancio preventivo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento.

Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti la Giunta.

Il Presidente dell'Unione può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione.

Art. 19

Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Conserva la carica di norma per un anno.

Coincide con il Sindaco che dovrebbe subentrare, in qualità di Presidente, l'anno successivo.

Art. 20

Composizione e nomina della Giunta.

La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci e dai Vicesindaci dei Comuni aderenti.

Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare gli assessori dei Comuni aderenti, interessati agli argomenti in trattazione.

Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

Art. 21

Funzioni della Giunta.

La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

Nel corso della prima seduta del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo.

Il Presidente affida ai componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni gestionali.

Art. 22

Validità delle deliberazioni della Giunta e diritti di voto.

La Giunta delibera con la presenza della maggioranza più uno dei componenti in carica.

La Giunta adotta le proprie deliberazioni su base maggioritaria. A ciascun componente è attribuito un voto. E' ritenuta valida la deliberazione che raggiunge oltre il 50% dei voti.

Art. 23

Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente.

Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

Art. 24

Normativa applicabile.

Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 25

Diritto d'informazione e di accesso agli atti.

L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

A tal fine disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività. I Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti all'Unione hanno diritto di accesso agli atti amministrativi, di gestione e a quelli di ogni procedimento messo in atto dagli Organi dell'Unione, senza alcun formale adempimento e, a richiesta scritta da evadere entro cinque giorni, hanno diritto al rilascio di copia dei predetti atti, fermo restando che, nell'ottica dell'obiettivo di riduzione dei costi dell'attività amministrativa, l'Unione si adopererà per rendere disponibile *on-line* tutti gli atti amministrativi, di gestione e a quelli di ogni procedimento messo in atto dai propri Organi, privilegiando anche - ove possibile - la trasmissione digitale per il rilascio delle eventuali copie richieste dai Consiglieri Comunali.

L'Unione ha un proprio albo pretorio on-line, istituito ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti e avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 26

Partecipazione al procedimento amministrativo.

E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi, e di assistere alle verifiche ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, assicurando inoltre l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario strumento offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Il diritto di accesso si estende agli enti e gestori di servizi pubblici di competenza dell'Unione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27

Principi generali.

L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono le modalità di controllo strategico, amministrativo e contabile, per misurarne il livello di conseguimento, utilizzando appropriate tecniche di misurazione e valutazione della performance e con riferimento ad un coerente set di indicatori di economicità, efficienza ed efficacia gestionale, come previsto al successivo art. 40.

L'azione amministrativa tende al costante miglioramento della performance gestionale, con riferimento prioritario alla qualità dei servizi pubblici erogati alla comunità locale, alla rapidità e semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte.

A tal fine, l'Unione promuove la formazione e valorizzazione del proprio apparato burocratico, adottando un assetto organizzativo fondato su moderne tecniche gestionali improntate alla misurazione dei risultati individuali e organizzativi, nell'ottica dei destinatari finali dei servizi e delle attività dell'Unione, coincidenti con la comunità locale e le attività economiche e sociali.

L'Unione cura la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso on-line da parte della popolazione.

Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

Art. 28

Principi in materia di ordinamento degli uffici.

L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità ed *accountability* della gestione.

Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale, le quali sono considerate condizioni essenziali per una moderna pubblica amministrazione.

Art. 29

Principi in materia di gestione del personale.

L'Unione ha una propria dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.

Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è trasferito o comandato nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

La Giunta dell'Unione adotta apposito regolamento.

Art. 30 - Segretario

L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, esso viene sostituito secondo le norme vigenti, con un soggetto iscritto all'Albo regionale dei segretari comunali e provinciali.

Art. 31

Modalità di collaborazione.

L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

Art. 32

Principi in materia di servizi pubblici locali.

L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 33

Finanze dell'Unione.

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il Presidente dell'Unione presenta richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associate.

Art. 34

Bilancio e programmazione finanziaria.

L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, dal bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Analoga procedura viene seguita per l'approvazione del Conto consuntivo.

Al bilancio sono allegati il piano degli obiettivi, il piano esecutivo e il piano della performance di cui all'art. 39.

Art. 35

Ordinamento contabile e servizio finanziario.

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. In attesa dell'approvazione del regolamento di contabilità, viene applicato il regolamento del Comune di provenienza del Presidente dell'Unione.

L'Unione si dota di un efficace sistema di rendicontazione dell'attività svolta e sull'impiego delle risorse assegnate mediante idonee forme di controllo di gestione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmatici di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 36

Controllo di gestione.

L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione e della qualità dei

servizi erogati vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

Art. 37

Revisione economica e finanziaria.

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 38

Affidamento del servizio di tesoreria.

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI PERFORMANCE

Art. 39

Gestione della performance.

L'Unione dei Comuni riconosce che l'attenzione per la performance organizzativa, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi strategici, migliorando la qualità della vita dei propri cittadini, costituisce un aspetto essenziale della propria azione.

A tale scopo dà piena attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente la normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che prevede la realizzazione del Piano della Performance e della Relazione della Performance.

Sviluppa dunque, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, così da:

- collegare gli obiettivi dell'attività amministrativa all'allocazione delle risorse finanziarie;
- rendicontare i risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli

utenti e ai destinatari dei servizi.

Gli obiettivi della performance - Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici, Tempificati (“SMART”) - saranno espressi, nell’ambito del ciclo di gestione della performance, attraverso il ricorso ad appropriati indicatori di input, output, outcome, a loro volta capaci di misurare la performance organizzativa sotto il profilo dell’economicità, efficienza ed efficacia dell’azione, con riferimento ad appropriati target, di tipo strategico ed operativo.

Il Piano della Performance e la Relazione della Performance vengono predisposti da uno dei Segretari dei Comuni aderenti all’Unione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

Oneri.

Gli Organi dell’Unione sono formati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Al Segretario dell’Unione non possono essere erogate ulteriori indennità.

Art. 41

Effetti costitutivi.

La costituzione dell’Unione “ Simerys” decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo, rogato da uno dei Segretari dei Comuni aderenti.

Le convenzioni in essere fra i Comuni aderenti e tra essi ed altri Comuni ed i rapporti finanziari conseguenti continuano a rimanere in vigore fino all’approvazione delle delibere di conferimento all’Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

Art. 42

Disposizioni transitorie

Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di Simeri Crichi.

Fino all'adozione del proprio Regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento del Comune di Simeri Crichi;

Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione, il servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art. 43

Proposta di modifica dello Statuto.

Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei presenti, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 44

Norma finale

Lo Statuto è approvato con le modalità previste all'art. 6 del D. Lgs. 267/2000. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo on line dei Comuni partecipanti all'Unione.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all'albo pretorio on line da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dai Consigli Comunali con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale, anche su proposta

preventiva, non vincolante, del Consiglio dell'Unione e sono inviate al Consiglio dell'Unione stessa per l'approvazione.

E' facoltà dei Sindaci nominare propri delegati nella Giunta dell'Unione scelti tra i Consiglieri Comunali. I delegati avranno le stesse funzioni e poteri dei Sindaci.